



MOZIONE n. 2077 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 28 maggio 2025.

OGGETTO: In merito ai contenuti del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario), c.d. “decreto sicurezza”.

Il Consiglio regionale

Visto il decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario);

Premesso che:

- il provvedimento, strutturato in trentanove articoli suddivisi in sei capi, interviene su un ampio spettro di ambiti afferenti alla sicurezza e l'ordine pubblico, la protezione del personale operativo, il sistema penitenziario e l'assistenza alle vittime di usura, introducendo, tra l'altro, l'estensione di fattispecie penali esistenti, nuove aggravanti e sanzioni, oltre a disposizioni in materia di organizzazione amministrativa e operativa delle forze di polizia e degli istituti penitenziari;
- l'adozione del provvedimento è avvenuta in sostituzione di un disegno di legge d'iniziativa governativa (AC 1660) presentato nel gennaio 2024 e già in discussione in Parlamento, attraverso il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza;
- nella seduta di martedì 27 maggio della Camera il Governo ha posto la questione di fiducia sul disegno di legge di conversione del d.l. 48/2025, il cui voto finale è previsto per venerdì 30 p.v..

Preso atto che:

- nel corso del dibattito pubblico che ha accompagnato l'emanazione del decreto-legge, numerosi soggetti istituzionali, organizzazioni sociali, forze politiche, enti del terzo settore e componenti della società civile hanno espresso preoccupazione per l'impianto generale del provvedimento, ritenuto fortemente orientato verso una logica repressiva, con ampio ricorso allo strumento penale e al rafforzamento dei poteri coercitivi, in assenza di corrispondenti misure di prevenzione, inclusione e promozione sociale;
- in particolare, alcune disposizioni incidono su delicate materie relative all'agibilità democratica e alla possibilità di manifestazione del dissenso, intervenendo sulle previsioni sanzionatorie in relazione a condotte riconducibili a proteste pubbliche e forme di mobilitazione collettiva.

Rilevato che:

- l'articolo 18 del d.l. 48/2025 (Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa), interviene sulla legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa), disponendo il divieto generalizzato dell'importazione, lavorazione, distribuzione, commercio e trasporto delle infiorescenze della canapa (*Cannabis sativa* L.) coltivata ai sensi della stessa l.r. 242/2016, nonché dei prodotti derivati, tra cui estratti, resine e olii, prevedendo per tali attività l'applicazione delle sanzioni stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
- tale disposizione ha sollevato forti perplessità da parte di numerose associazioni agricole, produttive e del florovivaismo, in quanto incide su una filiera legale e consolidata, sviluppata in coerenza con le disposizioni vigenti e oggi diffusa su tutto il territorio nazionale, con un volume di attività significativo sia in termini economici, sia occupazionali.

Considerato che:

- il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza per intervenire in modo così esteso e articolato su ambiti che attengono ai diritti fondamentali, alla libertà personale e alla partecipazione democratica, pone interrogativi sull'opportunità e sulla proporzionalità dell'intervento normativo, tenuto conto dell'assenza di un contesto emergenziale specificamente documentato e della natura sistemica di molte delle disposizioni introdotte;
- diverse previsioni contenute nel testo, in particolare quelle relative all'ambito penale e alla gestione del dissenso, rischiano inoltre di incidere sul delicato rapporto tra esigenze di sicurezza e tutela delle garanzie costituzionali, con potenziali ricadute sull'esercizio di determinati diritti fondamentali;
- l'inserimento dell'articolo 18 nel d.l. 48/2025, in maniera ancor più evidente, risulta privo di una motivazione istruttoria fondata su dati oggettivi che ne giustifichino l'urgenza, e interviene in modo repentino su un settore che, negli anni, ha rappresentato una frontiera di sperimentazione agricola, sostenibilità produttiva e diversificazione economica, la cui regolamentazione dovrebbe essere affidata a un confronto partecipato con gli attori della filiera e non a misure di divieto generalizzato introdotte per via emergenziale.

Ritenuto che risulta pertanto essenziale avviare celermente, già nel corso dell'esame parlamentare volto alla conversione del d.l. 48/2025, una discussione approfondita sui contenuti e sull'impianto generale del provvedimento, al fine di evitare un'eccessiva deriva repressiva, effetti sproporzionati sull'esercizio dei diritti costituzionali e sulle libertà fondamentali, oltreché sull'operatività di settori produttivi legali e consolidati;

Esprime

profonda preoccupazione per le modalità adottate dal Governo nell'emanazione del d.l. 48/2025 e, in particolare, per il ricorso alla decretazione d'urgenza su materie di così ampia portata e rilevanza costituzionale, in assenza di un contesto emergenziale oggettivamente documentato, e in sostituzione di un disegno di legge già avviato al confronto parlamentare;

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi nei confronti del Parlamento e del Governo affinché, già nel corso dell'iter di conversione del d.l. 48/2025:

- si possa addivenire ad un ripensamento dell'impostazione complessiva del provvedimento, al fine di evitare un'eccessiva centralità della risposta penale e prevenire effetti sproporzionati sull'esercizio dei diritti costituzionali, delle libertà fondamentali e sul corretto equilibrio tra sicurezza e partecipazione democratica;
- si proceda, in particolare, a sopprimere senza indugi i contenuti dell'articolo 18 in materia di coltivazione e filiera agroindustriale della canapa, avviando un percorso contestuale di confronto con i soggetti interessati, finalizzato all'introduzione di disposizioni che tengano conto delle specifiche esigenze delle aziende produttrici e della necessità di salvaguardare la forza lavoro e la qualità dell'occupazione.

a verificare se, in reazione alle disposizioni contenute nel d.l. 48/2025, vi siano spazi per promuovere questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 127, comma secondo, della Costituzione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli